



Roma, 29 ottobre 2009

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

OGGETTO: Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – Ulteriori chiarimenti.

INDICE

PREMESSA

1. NATURA, CONTENUTO E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

1.1. Natura ed effetti della comunicazione

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell'articolo 30: ulteriori chiarimenti

1.3. Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche

1.4. Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti

1.4.1 ONLUS

2. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS - QUESITI

PREMESSA

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dello stesso modello.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato al 30 ottobre 2009, è stabilito alla data del 15 dicembre 2009.

Con la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l’Agenzia per le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua presentazione nonché alle modalità di compilazione del modello.

La presente circolare si compone di due parti:

- la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della comunicazione;
- la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

1. NATURA, CONTENUTI E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI.

1.1. Natura ed effetti della comunicazione.

Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all'onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell'articolo 30: ulteriori chiarimenti

Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:

- associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività

commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell'esonero dalla presentazione del modello assolvono l'onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l'anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.

Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.

1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche

Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell'articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

A tal fine, occorre tuttavia precisare che la *ratio* della disposizione dell'articolo 30 in esame - che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati - nonché ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l'opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente "*Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*", secondo cui "*al contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche*".

Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v. paragrafo 1.2);
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

fermo restando l'onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l'apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3).

L'Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l'Agenzia per le ONLUS.

Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l'onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:

- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell'Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

1.4 Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti

Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'onere della presentazione del modello EAS.

A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con circolare n. 12 del 2009, che l'onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Non sono, invece, tenuti all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:

- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;
- gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l'onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (*“controlli sui circoli privati”*);
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.

Resta inteso che l'onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all'applicabilità o meno dell'onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.

1.4.1 ONLUS

Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.

L'applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS.

Ai fini dell'iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarità della comunicazione e dell'allegata documentazione nonché della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.

Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Agenzia delle entrate.

Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un'apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all'invio del modello EAS.

Sono parimenti escluse dall'onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.

Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l'esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualificano ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.

Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell'articolo 30 del DL n. 185 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all'articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all'articolo 10, comma 1, lettera a), dell'anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l'onere della comunicazione secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3.

2. MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS - QUESITI.

Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.

Si precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso.

D. *Gli enti associativi che nel corso dell'anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla presentazione del modello?*

R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.

D. *Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai rigi 4 e 5? Rigo 4): Dichiarazione “che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”. Rigo 5): Dichiarazione “che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.*

R. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell'ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l'ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi

tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria.

Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.

Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.

Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.

Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.

D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi? Rigo 6): Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve rispondere in ogni caso? Rigo 8): Dichiarazione “che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.

R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

D. *Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o dell'età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”? **Rigo 9): Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.***

R. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.

D. *Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”? **Rigo 12): Dichiarazione “che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici”.***

R. In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l'ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività.

D. *Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14? **Rigo 14): Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.***

R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”.

Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme *una tantum*, occorrerà barrare la casella “no”.

D. *L'attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a pagamento o no ? Rigo 15) Dichiarazione “che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.*

R. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l'ente associativo svolge all'esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi.

D. *Nell'ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ? Rigo 16): Dichiarazione “che l'ente si avvale di personale dipendente”*

R. Nell'ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR.

D. *Nel caso in cui l'ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barrare la casella “sì”? Rigo 18): Dichiarazione “che l'ente utilizza locali in locazione”.*

R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l'ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.

D. *La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ? Rigo n. 22): Dichiarazione “che l'ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (...)”.*

R. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati.

D. *Nell'ammontare delle entrate dell'ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d'esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)?* **Rigo n. 23): Dichiarazione “che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (...).”**

R. L'ammontare totale delle entrate dell'ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.

D. *Per l'individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all'ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far riferimento?* **Rigo 24): Dichiarazione “che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a (...).”**

R. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all'ultimo esercizio chiuso.

D. *Nel caso in cui l'ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ?* **Rigo 25): Dichiarazione “che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (...).”**

R. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l'ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.

D. *Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta ovvero anche l'attività istituzionale? Nel caso in cui l'ente*

*associativo svolga un'attività che non coincida con le ventisei attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l'ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione di tale rigo ? **Rigo 26): Dichiarazione “che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (...)”.***

R. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall'ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l'ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

D. *Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi? **Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro”.***

R. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.

D. *Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi? **Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro...”.***

R. Nell'ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l'ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.

D. *Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all'ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all'ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell'ente? **Rigo 32) Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.***

R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.

D. *La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte? **Rigo 33): Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero (...) – giorni (...)”***

R. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

D. *Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di presentazione del modello? **Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (...); scrittura privata autenticata (...); scrittura privata registrata (...); registrato presso l’ufficio di (...); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (...)”***

R. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.

D. *Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR? **Rigo***

37): Dichiarazione “di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991”

R. La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

ooooo

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità e forniranno la massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di più ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella trasmissione del modello EAS.

Le Direzioni Regionali attiveranno, altresì, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di assistenza.

CIRCOLARE N. 51/E



Roma, 01 dicembre 2009

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

***OGGETTO: Quesiti relativi al modello enti associativi (Modello EAS) -
Ulteriori chiarimenti.***

Ad integrazione della circolare n. 45 del 29 ottobre 2009, si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ad ulteriori quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del Modello EAS.

D. *Le associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa, possono presentare il Modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009 ?*

R. La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “*norme di principio sulla disciplina militare*”, prevede, all’articolo 20, terzo comma, che il Ministero della difesa con proprio decreto stabilisce, fra l’altro, le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni.

Il DM 5 agosto 1982, concernente “*norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati*”, prevede, all’articolo 1, comma 1, che le associazioni combattentistiche e d’arma “*che contemplano nei propri atti costitutivi l’acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell’essere militari delle categorie in congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati sono iscritte, a loro richiesta (...), in apposito albo tenuto dal Ministero della difesa*” (ad es. Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d’Italia, Associazione nazionale marinai, etc.).

Quanto sopra premesso, si ritiene che le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo tenuto dal Ministero della difesa possano assolvere l’onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.

D. *Gli enti associativi che svolgono attività commerciali del tutto marginali sono tenuti alla presentazione del modello EAS ?*

R. Si ribadisce che l'onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali sussiste anche qualora l'ente associativo si limiti a riscuotere quote o contributi associativi.

Si precisa, in particolare, che il riferimento alla marginalità rileva per le organizzazioni di volontariato, le quali, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del DL n. 185 del 2008, possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto ove non svolgano *“attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995 (...)”*.

In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato DL n. 185, le organizzazioni di volontariato, ONLUS di diritto, sono escluse dall'onere della presentazione del Modello EAS.

D. Le Federazioni sportive nazionali possono assolvere l'onere della presentazione del modello EAS secondo le modalità semplificate ?

R. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il *“riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI - (...)”* stabilisce, all'articolo 15, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

In particolare, il comma 6 del predetto articolo 15 prevede che le Federazioni sportive nazionali acquisiscono, previo riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, la personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Lo stesso D.Lgs n. 242 del 1999, nel dettare disposizioni transitorie, ha stabilito, all'articolo 18, comma 2, che le Federazioni sportive nazionali già in possesso del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI alla data del 20 gennaio 1999, hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato a partire dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (13 agosto 2000).

Pertanto, le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, che esercita su di esse poteri di indirizzo e controllo ai sensi dell'articolo 23 dello

statuto del medesimo ente, adottato con delibera del 26 febbraio 2008, possono assolvere l'onere della comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009.

D. *Un'associazione senza scopo di lucro che abbia optato per il regime agevolativo recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è esclusa dalla presentazione del Modello EAS ?*

R. L'articolo 30, comma 3-bis, del DL n. 185 del 2008 prevede espressamente l'esclusione dall'onere della presentazione del Modello EAS per le "associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398".

Pertanto, in mancanza di una espressa previsione normativa di esclusione, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 sono tenute alla presentazione del modello EAS.

D. *Nel primo riquadro del Modello EAS – dati relativi all'ente - la "data inizio attività" deve essere indicata solo nel caso in cui l'ente associativo svolga attività commerciale e, pertanto, sia in possesso della partita IVA ?*

R. No. La "data di inizio attività" individua la data di effettiva operatività dell'ente, che può coincidere o essere successiva alla "data di costituzione" dell'ente stesso, a prescindere dal possesso della partita IVA.

D. *La circolare n. 45 del 2009, relativamente al rigo 5) del Modello EAS, precisa che "il codice fiscale deve riferirsi all'ente nazionale, ovvero sia all'ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione". Ciò premesso, un'associazione sindacale rappresentata nel CNEL con una forma di organizzazione complessa - in cui non sussiste un rapporto di dipendenza gerarchico-funzionale delle articolazioni territoriali e funzionali che*

richiamano e condividono i principi dell'organizzazione nazionale - chiede se, ai fini della compilazione del rigo 5) del modello, possa essere indicato unitariamente il codice fiscale dell'organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL.

R. Con riferimento al quesito posto, si ritiene corretta l'indicazione del codice fiscale dell'organizzazione nazionale confederale iscritta nel CNEL le cui articolazioni sono, al pari dell'ente nazionale, ammesse alla presentazione del modello secondo le modalità semplificate. Sarà cura dell'organizzazione centrale, nel caso occorrono all'Amministrazione finanziaria ulteriori dati e notizie, ai sensi del paragrafo 1.3 della circolare n. 45 del 2009, indicare la struttura territoriale e/o funzionale tenuta a fornire le informazioni richieste.

D. *Gli istituti di patronato, ove non svolgano in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono tenuti alla presentazione del Modello EAS ?*

R. Gli istituti di patronato che non svolgono in luogo delle associazioni sindacali promotrici le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 152 del 2001 non possono avvalersi delle disposizioni agevolative proprie delle associazioni sindacali.

In tal caso, pertanto, gli istituti di patronato, in quanto non si avvalgono delle disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo, non sono tenuti all'invio del Modello EAS.

ooooo

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.